

## Ai Clienti dello Studio Russo

### Notiziario n. 16 del 31 agosto 2010

#### FISCO

##### **In evidenza**

Comunicazioni black list, proroga al 2 novembre	pag.	2
Quando presentare gli INTRASTAT? Il Fisco risponde	pag.	3
Investimenti ambientali, la detassazione trova spazio in Unico	pag.	3

#### LAVORO

##### **In evidenza**

Sisma in Abruzzo, proroga dei versamenti INPS e INAIL	pag.	4
Dipendenti in formazione: nuovi chiarimenti dall'Inps	pag.	5
Evasione contributiva, Lavoro-INPS-INAIL-Entrate dialogano	pag.	5

#### IMPRESA

##### **In evidenza**

Publicato in GU il nuovo correttivo del TU Ambientale, in vigore dal 26 agosto	pag.	6
Imprese del settore trasporti, in GU un decreto che dispone misure d'urgenza	pag.	7
Piemonte: misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa	pag.	7

#### GUIDE OPERATIVE

<a href="#">Black list restyling degli elenchi: fuori Cipro, Malta e Corea del Sud</a>	pag.	8
<a href="#">Ammortizzatori sociali, lavoro e integrazione salariale sono compatibili</a>	pag.	9
<a href="#">Polizze incendio</a>	pag.	10
<a href="#">Nuove regole per il trasferimento della sede sociale all'estero</a>	pag.	12
<a href="#">Piano di sicurezza, per le omissioni colpevole il datore di lavoro</a>	pag.	13

#### FOCUS

<a href="#">Costi indeducibili per il mancato rispetto del principio dell'inerenza</a>	pag.	16
--	------	----

## FISCO

### **Cessioni di beni estratti dal deposito da parte del rappresentante fiscale: il cessionario assolve l'IVA con autofattura**

Se la cessione dei beni è preceduta dall'estrazione dal deposito IVA da parte del rappresentante fiscale, questi provvede ad assolvere l'imposta tramite il meccanismo del reverse charge e può scegliere di emettere un documento, non rilevante ai fini IVA, utile per documentare la movimentazione del bene; gli obblighi relativi all'applicazione dell'imposta devono essere adempiuti dal cessionario residente, tramite emissione di autofattura.

*Agenzia delle Entrate, risoluzione 25/8/2010, n. 89/E*

### **Tariffa omnicomprensiva senza IVA**

Non è imponibile ai fini IVA la tariffa fissa omnicomprensiva versata dal Gestore dei servizi energetici (GSE) alle persone fisiche e gli enti non commerciali che immettono in rete l'energia prodotta con impianti fino a 20 kw usati per alimentare l'abitazione privata o la sede dell'organizzazione; ai fini delle imposte dirette, invece, la tariffa rientra tra i redditi diversi.

*Agenzia delle Entrate, risoluzione 25/8/2010, n. 88/E*

### **Se la clinica non è convenzionata conta il ricovero**

Sono esenti da IVA le prestazioni di diagnosi e cura svolte ambulatorialmente da operatori sanitari, liberi professionisti, nell'ambito di una clinica privata non convenzionata; le stesse prestazioni rese, però, a pazienti ricoverati, devono essere invece assoggettate ad IVA. Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 87/E/2010

*Agenzia delle Entrate, risoluzione 20/8/2010, n. 87/E*

### **L'acquisto agevolato prima del matrimonio dimezza il bonus**

Il contribuente, che sia in possesso dei requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge, può godere del beneficio "prima casa" anche se il coniuge (con cui è in comunione legale) ha acquistato prima del matrimonio un immobile avvalendosi della stessa agevolazione; in tal caso, però, il beneficio fiscale risulta applicabile nella misura del 50% (vale a dire limitatamente alla quota acquistata dal coniuge in possesso dei requisiti previsti ai fini della spettanza dell'agevolazione).

*Agenzia delle Entrate, risoluzione 20/8/2010, n. 86/E*

### **Bollo unico per il ricorso introduttivo del processo**

Il ricorso che contiene al suo interno la contestuale istanza di discussione in pubblica udienza sconta un'unica imposta di bollo. L'atto si presenta, infatti, come formalmente unitario, in quanto redatto in unico contesto.

*Agenzia delle Entrate, risoluzione 17/8/2010, n. 82/E*

### **Comunicazioni black list, proroga al 2 novembre**

I modelli di comunicazione relativi ai mesi di luglio ed agosto 2010 sono presentati entro il 2 novembre 2010. Lo ha stabilito un decreto delle Finanze firmato il 5 agosto scorso: il differimento dei termini per la comunicazione delle operazioni black list effettuate nei mesi di luglio e agosto permette agli operatori di assicurare il necessario adeguamento (anche tecnologico) connesso ai nuovi obblighi tributari.

*Ministero dell'Economia e delle finanze, D.M. 5/8/2010 (G.U. 17/8/2010, n. 191)*

### **Fissato il bonus-ter per la tassa automobilistica**

Con il provvedimento prot. 121369 del 13 agosto scorso, l'Agenzia delle Entrate ha determinato la misura del credito d'imposta spettante per gli autotrasportatori e ha approvato il modello di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da presentare prima della fruibilità del credito.

*Agenzia delle Entrate, risoluzione 16/8/2010, n. 81/E*

*Agenzia delle Entrate, provvedimento 13/8/2010, prot. 121369/2010*

### **Indeducibili i compensi agli amministratori di società di capitali**

La deduzione del compenso all'amministratore di società di capitali è preclusa dall'interpretazione letterale della norma del TUIR e dal fatto che l'amministratore di società di capitali è equiparabile all'imprenditore: lo ha affermato la Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 18702/2010. Una decisione che suscita alcune perplessità, in ordine al differente trattamento fiscale riservato all'amministratore di società di capitali rispetto a quello di società di persone.

*Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 13/8/2010, n. 18702*

### **Abruzzo: dalle Entrate l'agenda degli adempimenti post sisma**

Con la circolare n. 44/E/2010, l'Agenzia delle Entrate illustra tempi e modi della ripresa degli adempimenti fiscali e dei relativi versamenti per i contribuenti con domicilio fiscale nei Comuni fuori cratere e per gli istituti di credito e assicurativi (per i quali la sospensione è cessata il 30 novembre 2009) e per alcuni soggetti con domicilio fiscale nei Comuni del cratere (nei cui confronti la sospensione è cessata il 30 giugno scorso). Chiarimenti sono forniti anche con riferimento ai soggetti per i quali la sospensione è stata prorogata fino al 20 dicembre 2010.

*Agenzia delle Entrate, circolare 13/8/2010, n. 44/E*

### **Il finto charter nautico smascherato dal Fisco**

Il Fisco non va in ferie. Questa volta nel suo mirino sono finite le finte società di charter nautico per il noleggio di imbarcazioni - in alcuni casi - con personale di bordo.

*Agenzia delle Entrate, comunicato stampa 12/8/2010*

### **Entrate e INAIL a caccia di evasori**

Agenzia delle Entrate ed INAIL hanno siglato un'intesa quinquennale nata per rendere ancora più efficace e tempestiva la caccia all'elusione e all'evasione contributiva.

*Agenzia delle Entrate e INAIL, comunicato stampa 11/8/2010*

### **All'esame del Territorio: anagrafe immobiliare integrata, case fantasma, rogiti e ...**

L'art. 19 del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, ha introdotto importanti novità in materia di aggiornamento del catasto. Considerata la rilevanza di tale argomento, l'Agenzia del Territorio - con la circolare n. 3/T del 10 agosto - fornisce una panoramica sulle novità di maggiore rilievo, anche alla luce delle modificazioni apportate al testo normativo dalla legge di conversione.

*Agenzia del Territorio, circolare 10/8/2010, n. 3/T*

### **Quando presentare gli INTRASTAT? Il Fisco risponde**

Qualora ottenga una dichiarazione del committente estero che ne attesti l'esenzione o la non imponibilità Iva nel suo Paese, il prestatore di servizi stabilito in Italia è legittimato a non includere l'operazione nell'elenco riepilogativo. Questa è una delle risposte fornita dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 43/E pubblicata il 6 agosto.

*Agenzia delle Entrate, circolare 6/8/2010, n. 43/E*

### **Studi di settore, non basta la mera ricostruzione statistica**

E' illegittimo l'accertamento fondato sull'applicazione di parametri se la motivazione dell'atto impositivo si basa esclusivamente sulle discrepanze tra le risultanze degli studi di settore e la dichiarazione del contribuente, senza che l'Amministrazione finanziaria apporti ulteriori elementi a sostegno della propria pretesa fiscale.

*Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 5/8/2010, n. 18227*

### **Investimenti ambientali, la detassazione trova spazio in Unico**

La quota di reddito detassato per investimenti ambientali deve essere indicata nella colonna 3 del Rigo RF47 del modello di dichiarazione Unico SP 2010, nonostante sia riservata ad altre agevolazioni concesse sotto forma di detassazione.

*Agenzia delle Entrate, risoluzione 5/8/2010, n. 78/E*

### **Black list: fuori Cipro, Malta e Corea del Sud**

Cipro e Malta, insieme alla Corea del Sud, sono state eliminate dalle black list ad opera del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze firmato lo scorso 27 luglio e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 agosto.

*Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 27/7/2010 (G.U. 4/8/2010 n. 180)*

➡ Per un approfondimento si rimanda alla Guida operativa:

[Black list restyling degli elenchi: fuori Cipro, Malta e Corea del Sud](#)

### **Liti ultradecennali: basta pagare il 5%**

La Corte di Cassazione - Sezione Tributaria - con l'ordinanza n. 18055 del 4 agosto 2010, ha chiesto alla Corte di Giustizia UE di pronunciarsi sulla compatibilità, con le disposizioni comunitarie, della misura di definizione agevolata per le controversie fiscali contenute decreto incentivi n. 40/2010 grazie alla quale le liti pendenti in Cassazione, per le quali l'amministrazione finanziaria sia risultata soccombente nei primi due gradi di giudizio, possono essere definite mediante il pagamento del 5% del valore della controversia da parte del contribuente.

*Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza interlocutoria 4/8/2010, n. 18055*

### **Imposte omesse per la crisi economica: la forza maggiore elimina le sanzioni**

Annullate le sanzioni amministrative a carico di una società entrata in un improvviso ed imprevedibile stato di crisi, dovuto a fatti indipendenti dalla sua volontà e capacità aziendale. Come stabilisce l'art. 6, comma 5, D.Lgs. n. 472/1997, non è punibile chi ha commesso il fatto per forza maggiore.

*Commissione tributaria provinciale Lecce, sez. I, sentenza 23/7/2010, n. 352*

### **L'immobile strumentale evita l'IRAP**

La proprietà del bene strumentale all'esercizio dell'attività professionale (ed i relativi costi di gestione) non rientrano tra gli indici dell'esistenza di un'autonoma organizzazione. Pertanto, l'IRAP indebitamente versata va restituita al professionista che ha provato l'assenza del presupposto impositivo dimostrando la congruità e la pertinenza delle spese esposte in dichiarazione alla conduzione dell'immobile strumentale allo svolgimento dell'attività professionale.

*Commissione tributaria regionale Lazio, sez. I, sentenza 5/7/2010, n. 372*

### **IRAP, la prova dell'assenza dell'autonoma organizzazione è onere del contribuente**

E' onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'IRAP asseritamente non dovuta, dare la prova dell'assenza dell'autonoma organizzazione.

*Corte di Cassazione, sez. trib., ordinanza 2/7/2010, n. 15744*

### **Stabile organizzazione, legittimo l'accertamento delle Entrate**

E' di particolare interesse la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Pesaro n.201/1/10 depositata in segreteria il 2 luglio scorso avente ad oggetto l'accertamento effettuato nei confronti di una società con sede a Lussemburgo, facente parte integrante di un gruppo di una notissima marca di scarpe e abbigliamento che, pur avente sede all'estero, ha una "stabile organizzazione" in Italia presso la sede di una SRL e come tale assoggettata alle norme fiscali esistenti nel nostro Paese.

*Commissione Tributaria Provinciale Pesaro, sez. I, sentenza 2/7/2010, n. 2010*

## **LAVORO**

### **Malattia professionale, certificato medico su richiesta**

Approvata la delibera INAIL che esonera il datore di lavoro che effettua la denuncia di malattia professionale on line dall'obbligo di trasmettere il certificato medico all'Istituto assicuratore che ne sia già in possesso, salvo sua espressa richiesta

*Decreto 30/7/2010 (G.U. 24/8/2010, n. 197)*

### **Turismo alberghi e ristorazione collettiva, i costi lavoro**

Il Ministero del lavoro ha determinato il costo orario del lavoro per i lavoratori dipendenti da aziende del settore turismo - comparto aziende alberghiere, riferito ai mesi di gennaio e settembre 2010 e comparto pubblici esercizi Ristorazione collettiva, per i riferito ai mesi di gennaio e settembre 2010.

*Decreto 28/7/2010 (G.U. 23/8/2010, n. 196, suppl. ord. n. 202)*

*Decreto 23/7/2010 (G.U. 21/8/2010, n. 195)*

### **Lavoro domestico, comunicazioni obbligatorie guidate**

L'INPS comunica che è disponibile sul sito una nuova versione della comunicazione obbligatoria per l'attivazione di un rapporto di lavoro domestico. Il servizio è raggiungibile nella sezione SERVIZI ONLINE del sito per tipologia di utenti (Cittadino e Aziende, Consulenti e professionisti), per tipologia d'accesso (Codice fiscale-PIN o CNS) e per tipologia di servizio (Servizi per il cittadino/Servizi rapporto di lavoro domestico).

*INPS, messaggio 20/8/2010, n. 21567*

### **Sisma in Abruzzo, proroga dei versamenti INPS e INAIL**

A seguito della prosecuzione della sospensione sino al 15 dicembre 2010 dei versamenti tributari, contributivi e assicurativi nei confronti di determinati soggetti colpiti dal sisma in Abruzzo, INPS e INAIL riepilogano tempi e modalità di sospensione e recupero dei versamenti sospesi.

*INAIL, circolare 18/8/2010, n. 34*

*INPS, circolare 17/8/2010, n. 117*

### **Lavoro notturno, detax per l'intera retribuzione**

L'imposta sostitutiva del 10% si applica all'intero compenso corrisposto in ragione delle ore di lavoro notturno effettivamente prestate, e non soltanto alle relative indennità o maggiorazioni.

*Agenzia delle Entrate, risoluzione 17/8/2010, n. 83/E*

### **Prestazioni legate al reddito: al via la revisione straordinaria**

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione con modificazioni del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica"), l'INPS fornisce prime istruzioni in materia di comunicazioni dei dati reddituali per i titolari di prestazioni collegate al reddito.

*INPS, messaggio 12/8/2010, n. 21172*

### **Dal 31 maggio: stop alla sospensione dei crediti INPS**

A seguito dell'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", l'INPS riassume le disposizioni di maggiore rilevanza in materia di crediti previdenziali e detta le prime istruzioni operative relative alle disposizioni, alcune delle quali applicabili già dal 31 maggio 2010.

*INPS, circolare 9/8/2010, n. 108*

### **Con la proroga di agosto arrivano i chiarimenti dell'INPS**

A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.P.C.M. 27/7/2010 contenente la proroga dei termini d'agosto, l'Inps conferma il termine per la trasmissione della denuncia contributiva: ultimo giorno del mese.

*INPS, messaggio 6/8/2010, n. 20733*

### **ENPALS, per le imprese in crisi più tempo per la regolarizzazione**

Alle imprese ed organismi dello spettacolo in stato di crisi, che abbiano presentato istanza per l'ammissione alla regolarizzazione in forma rateale, in relazione alla gravità dello stato di crisi, può essere concesso il differimento dell'avvio del piano di regolarizzazione rateale.

*ENPALS, circolare 6/8/2010, n. 9*

### **Dipendenti in formazione: nuovi chiarimenti dall'Inps**

A seguito dei chiarimenti intervenuti a cura del Ministero del Lavoro, l'INPS fornisce - con il messaggio n. 20810 dello scorso 6 agosto - importanti precisazioni relativamente ai progetti di formazione o riqualificazione che possono includere attività produttiva connessa all'apprendimento.

*INPS, messaggio 06/08/2010, n. 20810*

### **Ammortizzatori sociali, lavoro e integrazione salariale sono compatibili**

Cambiando il precedente orientamento - con la circolare n. 107 diffusa il 5 agosto - l'INPS ammette che lo svolgimento di una attività lavorativa durante il periodo di cassa integrazione non è, di per sé, assolutamente incompatibile con il diritto all'erogazione dell'indennità di c.i.g.

*INPS, circolare 5/8/2010, n. 107*

➡ Per un approfondimento si rimanda alla Guida operativa:  
[Ammortizzatori sociali, lavoro e integrazione salariale sono compatibili](#)

### **Nuovo codice della strada: prime istruzioni operative dal Ministero Lavoro**

La legge n. 120/2010 ("Disposizioni in materia di sicurezza stradale"), recante modifiche al D.Lgs n. 285/1992 (c.d. Codice della Strada), introduce importanti novità in relazione ai compiti del personale ispettivo in materia di autotrasporto. Al riguardo, il Ministero del Lavoro ritiene opportuno fornire le prime istruzioni operative, posto che l'entrata in vigore delle nuove disposizioni è prevista dal 13 agosto 2010.

*Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, circolare 05/08/2010, n. 25/III/0013944/MA007.A003.1473*

### **Evasione contributiva, Lavoro-INPS-INAIL-Entrate dialogano**

Oggetto del Protocollo è lo scambio di informazioni tra il MINISTERO DEL LAVORO, l'INPS, l'INAIL e l'AGENZIA DELLE ENTRATE, effettuato allo scopo di innalzare le capacità di vigilanza sull'attuazione delle norme in materia di lavoro e di legislazione sociale, nonché migliorare l'efficacia e l'efficienza dell'azione ispettiva nella lotta all'evasione contributiva ed al lavoro sommerso

*Protocollo d'Intesa 4/8/2010*

### **Autotrasporto, sanzioni amministrative e lavoro notturno**

Il Ministero del Lavoro ha chiarito le modalità di calcolo di sanzioni amministrative a carico dell'impresa di trasporti e la nozione di lavoro notturno validi anche per il nuovo testo del codice della strada.

*Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Nota 2/8/2010, n. 13587*

### **Sicurezza sociale UE, obiettivo sulla totalizzazione**

Nell'ambito del coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale dei 27 Stati membri dell'Unione europea, in vigore dal 1° maggio 2010, l'INPS richiama l'attenzione in particolare sulle disposizioni in materia di totalizzazione dei periodi assicurativi e lavorativi.

*INPS, messaggio 2/8/2010, n. 20102*

### **Accesso al lavoro più semplice grazie all'accordo con Confindustria**

Il Ministero dell'Interno, nella circolare n. 4848/2010, illustra la nuova modulistica e la nuova procedura per le richieste di autorizzazione all'ingresso in Italia dei lavoratori altamente qualificati. L'attuale normativa (Legge 15 luglio 2009 n. 94) prevede, per le categorie di lavoratori stranieri altamente qualificati, la possibilità di sostituire la richiesta di nulla osta al lavoro con una comunicazione allo Sportello Unico da parte del datore di lavoro della proposta di contratto di soggiorno per lavoro subordinato.

*Ministero dell'Interno, circolare 27/7/2010, n. 4848*

## **IMPRESA**

### **Fotovoltaico, in G.U. il Conto energia 2011**

Approdato nella Gazzetta Ufficiale del 24 agosto scorso, il decreto interministeriale che definisce il terzo Conto Energia (2011-2013) fissa i criteri per incentivare la produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici e lo sviluppo di tecnologie innovative per la conversione fotovoltaica.

*Ministero dello Sviluppo economico, decreto 6/8/2010 (G.U. 24/8/2010, n. 197)*

### **Attività commerciali di nuova realizzazione, approvata la regola tecnica per la prevenzione incendi**

E' stato pubblicato in GU del 12 agosto il decreto 27 luglio 2010 recante "Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq". Le disposizioni contenute nel decreto 27 luglio 2010 si applicano alla progettazione, la costruzione e l'esercizio delle attività commerciali all'ingrosso o al dettaglio, ivi compresi i centri commerciali, aventi superficie lorda, comprensiva di servizi e depositi, nonché degli spazi comuni coperti, superiore a 400 mq.

*Ministero dell'interno, decreto 27/7/2010 (G.U. 12/8/2010, n. 187)*

### **Pubblicato in GU il nuovo correttivo del TU Ambientale, in vigore dal 26 agosto**

A pochi giorni dal ferragosto è approdato in Gazzetta il Decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128 (GU n. 186 del 11-8-2010 - S.O. n. 184), il quale modifica le parti Prima (Disposizioni comuni e principi generali), Seconda (VIA, VAS e IPPC) e Quinta (tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera) del D.Lgs. n. 152/2006 (TUA).

*D.Lgs. 29/7/2010, n. 128 (G.U. 11/8/2010, n. 186, Suppl. Ord.)*

### **Valorizzare delle fiere italiane, euro 2.000.000,00 per idee progettuali per il 2011**

E' stata pubblicata in GU del 10 agosto la circolare 28 luglio 2010, n. 8781 relativa all'Accordo per l'internazionalizzazione del sistema fieristico italiano firmato il 28 maggio 2010.

*Ministero dello sviluppo economico, Circolare 28/7/2010, n. 8781 (G.U. 10/8/2010, n. 185)*

### **Imprese del settore trasporti, in GU un decreto che dispone misure d'urgenza**

Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di adottare misure a favore delle imprese operanti nel settore dei trasporti, nonché disposizioni in materia finanziaria e in ordine alla partecipazione alle Esposizioni internazionali è stato emanato il D.L. 5 agosto 2010, n. 125 recante "Misure urgenti per il settore dei trasporti e disposizioni in materia finanziaria".

*D.L. 5/8/2010, n. 125 (G.U. 6/8/2010, n. 182)*

### **Ricerca in agricoltura, in GU il decreto che definisce i procedimenti per gli stanziamenti finanziari**

E' stato pubblicato, in GU del 5 agosto, il decreto 16 marzo 2010 recante "Definizione dei procedimenti amministrativi relativi agli stanziamenti finanziari previsti dalle leggi 441/98, 449/99 e 296/06".

*Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, decreto 16/3/2010 (G.U. 5/8/2010, n. 181)*

### **Piemonte: misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa**

Dal 13 settembre 2010 si potranno presentare le domande a valere sulle Misure a favore dell'autoimpiego e della creazione d'impresa, previste dalla L.R. 22 dicembre 2008, n. 34 e inserite nel Piano straordinario per l'Occupazione.

*Delib.G.R. 2/8/2010, n. 43-457, Regione Piemonte (B.U.R. 5/8/2010, n. 31)*

### **Sezione Tutela dei Danneggiati: dal 1° novembre i riscontri solo con PEC**

L'Isvap emana una nota definendo le caratteristiche delle e-mail da inviare alla Sezione Tutela dei Danneggiati dell'ISVAP in riscontro alle richieste di dati, notizie o documenti, nell'ambito dell'attività istruttoria dei reclami.

*ISVAP, comunicazione 3/8/2010, n. 11278*

### **Mai più bollette esose per gli utenti di internet mobile**

Niente più bollette astronomiche a sorpresa per chi "naviga" impiegando una chiavetta USB. Stop ai conti a tre zeri e senza preavviso per le connessioni da rete mobile. Per la comunità degli utilizzatori di Internet mobile sarà d'ora in avanti possibile avere il controllo dei propri consumi grazie a un allarme che li informerà se stanno raggiungendo un tetto prefissato di spesa e bloccherà automaticamente il collegamento dati se il tetto è stato sfiorato.

*Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, comunicato stampa 2/8/2010*

### **Maggior tutela per la proprietà industriale, integrato il Codice**

Il Consiglio dei Ministri ha approvato definitivamente il decreto legislativo che introduce misure integrative e correttive del Codice della Proprietà Industriale.

*Ministero dello Sviluppo Economico, comunicato stampa 30/7/2010*

### **Sorveglianza di bilancio: come renderla più efficace**

Previsto un più ampio diritto di accesso per la Commissione Eurostat per l'acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione della qualità dei dati statistici di bilancio.

*Regolamento UE 26/7/2010, n. 679/2010, (G.U.U.E. 30/7/2010, L 198/1)*

### **Valutazione degli immobili, il primo passo per l'investimento aziendale**

Banca d'Italia e CONSOB hanno condotto un'indagine sulle prassi di valutazione dei beni dei fondi immobiliari, procedendo all'audizione degli esponenti aziendali di un significativo campione di SGR che gestiscono fondi immobiliari.

*Consob, comunicazione 29/7/2010*

### **Nuovi strumenti informatici a disposizione per le indagini bancarie**

L'ABI ha da tempo istituito un archivio dei riferimenti per accertamenti bancari (ARPA), che costituisce supporto alle indagini, quando sia necessario effettuare analisi dettagliate ed approfondite delle situazioni finanziarie, garantendo le esigenze di segretezza.

*Ministero della Giustizia, circolare 29/7/2010*

### **I dazi all'importazione non includono l'IVA da riscuotere per l'importazione di beni**

I dazi all'importazione non includono l'imposta sul valore aggiunto da riscuotere per l'importazione di beni (art. 4, n. 10, Reg. CEE n. 2913/92). Quando una merce è importata, l'obbligo di versare l'IVA incombe sulla persona designata o riconosciuta dallo Stato membro di importazione.

*Corte Giust. CE, sez. I, sentenza 29/7/2010, C-248/09*

### **Consorzi di imprese, come individuare l'affidataria per la sicurezza?**

L'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha fornito chiarimenti in merito alla disposizione di cui all'art. 89, comma 1, lettera j) del decreto legislativo n. 81 del 2008, così come modificata con decreto legislativo n. 106 del 2009, chiarendo agli operatori del settore alcuni dubbi interpretativi.

*Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, parere 27/7/2010, n. 48963*

### **Soglia di fallibilità, onere della prova a carico dell'imprenditore**

L'onere della prova dell'insussistenza dei parametri dimensionali rappresenta un elemento impeditivo della fattispecie di fallibilità ed è quindi in capo al debitore.

*Corte d'appello di Torino, Sentenza 1/7/2010*

## GUIDE OPERATIVE

### BLACK LIST RESTYLING DEGLI ELENCHI: FUORI CIPRO, MALTA E COREA DEL SUD

Massimo Gabelli, Roberta De Pirro

*Cipro e Malta, insieme alla Corea del Sud, sono state eliminate dalle black list ad opera del Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze firmato il 27 luglio.*

Il provvedimento ridisegna, almeno in parte, lo scenario internazionale, tenendo in considerazione in particolare l'ingresso nell'Unione Europea di Cipro e Malta, le quali sono state inserite nel D.Lgs. del 1° aprile 1996, n. 239 c.d. "white list".

Ma procediamo con ordine.

#### **Modifica del D.M. 4 maggio 1999**

Tale decreto è quello al quale fa riferimento l'articolo 2, comma 2-bis del TUIR, che prevede che si considerano residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria, i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente e trasferiti in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato, individuati con il D.M. 4 maggio 1999.

Attraverso la revisione apportata al suddetto D.M. Cipro e Malta sono eliminate dallo stesso; di conseguenza i cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente che si trasferiscono a Cipro e a Malta non si considerano più residenti nel territorio dello Stato, salvo prova contraria.

In altri termini, non sussiste, al ricorrere della suindicata fattispecie, alcuna presunzione di residenza in Italia dei suddetti soggetti.

#### **Modifica del D.M. 23 gennaio 2002**

Il D.M. interviene anche sull'attuale formulazione del D.M. 23 gennaio 2002, decreto al quale rimanda il comma 10, dell'articolo 110 del TUIR nel prevedere l'indeducibilità dei costi e degli altri componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti ovvero localizzate in Stati o territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati.

Il D.M. comprendeva nella sua versione originaria all'articolo 1 Cipro, e all'articolo 3, Malta, quest'ultima limitatamente ad alcune società, Paesi che a decorrere dal 1° maggio 2004 sono entrati però a far parte dell'Unione Europea.

Di conseguenza, già con la Risoluzione n. 96/E, del 30 luglio 2004, l'Agenzia delle Entrate aveva comunicato che per gli Stati di Cipro e Malta, attesa la loro entrata nell'Unione Europea, non trovava più applicazione la disciplina di cui all'articolo 110, comma 10 del D.P.R. n. 917/1986, in quanto erano venuti meno i presupposti per la sua applicazione dei confronti del medesimo (ossia la non appartenenza all'UE). Con l'eliminazione di tali Stati (Cipro e Malta) dal D.M. 23 gennaio 2002, l'interpretazione fornita dall'Amministrazione finanziaria ha trovato una conferma legislativa.

Di conseguenza, i costi e gli componenti negativi di reddito derivanti da operazioni intercorse con imprese residenti o localizzate in Cipro o a Malta sono deducibili dal reddito 'impresa o da quello del professionisti.

Inoltre, a seguito dall'eliminazione nell'articolo 3, del D.M. del 23 gennaio 2002, del n. 3), tale previsione di deducibilità dei suddetti componenti negativi di reddito trova applicazione anche relativamente alle operazioni intercorse con soggetti localizzati nella Corea del Sud.

#### **Modifica del D.M. 21 novembre 2001**

Le modifiche apportate alle liste dei Paesi black list interessano anche quella recata dal D.M. 21 novembre 2001, la quale trova applicazione in materia di imputazione per trasparenza dei redditi conseguiti da una impresa, di una società o di altro ente, residente o localizzato in Stati o territori con regime fiscale privilegiato controllato o collegato da un soggetto residente in Italia, anche tramite società fiduciarie o per interposta persona.

Dall'elenco di cui al predetto D.M. sono eliminate Cipro, Malta e la Corea del Sud, cosicché ai redditi conseguiti da imprese, società od enti in tali Paesi localizzati e controllati e collegati a soggetti italiani non dovrà più applicare il regime della c.c. "cfc".

#### **Comunicazioni delle cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate o ricevute nei confronti di operatori economici localizzati in Paesi black list**

Senza dubbio le modifiche suindicate risultano di particolare attualità con riferimento all'adempimento previsto dall'adempimento previsto dall'articolo 1 del D.L. 25 marzo 2010, n. 40, il quale al fine di contrastare l'evasione fiscale operata nella forma dei c.d. "caroselli" e "cartiere" ha previsto che i soggetti passivi IVA devono comunicare telematicamente all'Agenzia delle Entrate, tutte le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate e ricevute a decorrere dal 1° luglio 2010, registrate o soggette a registrazione, nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi c.d. black list di cui al D.M. 4 maggio 1999 al D.M. 21 novembre 2001.

Tali comunicazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 2 del D.M. 30 marzo 2010, attuativo della suddetta disposizione devono essere presentate:

- a) entro il prossimo 31 agosto da parte dei soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale superiore ad Euro 50.000. (secondo quanto annunciato dalla stampa specializzata, con l'emanazione di un D.P.C.M., tale scadenza dovrebbe essere prorogata al 31 ottobre 2010);
- b) entro il prossimo 31 ottobre da parte dei soggetti che hanno realizzato nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore ad Euro 50.000.

Sebbene, con riferimento a tali comunicazioni si attendano ancora chiarimenti ed interpretazioni da parte dell'Agenzia, appare evidente che le stesse non debbano essere effettuate con riferimento alle operazioni intercorse con soggetti localizzati a Cipro, Malta e nella Corea del Sud.

#### **Tabella riassuntiva**

Paese	Presunzione di residenza cittadini italiani (art. 2, comma 2-bis TUIR)	Non deducibilità costi ed oneri (art. 110, comma 10 TUIR)	Imputazione redditi (artt. 167 e 168 TUIR)
Cipro	No	No	No
Malta	No	No	No
Corea del Sud	Sì	No	No

## **AMMORTIZZATORI SOCIALI, LAVORO E INTEGRAZIONE SALARIALE SONO COMPATIBILI**

**Maria Rosa Gheido, Alfredo Casotti**

*Cambiando il precedente orientamento - con la circolare n. 107 - l'INPS ammette che lo svolgimento di un'attività lavorativa durante il periodo di cassa integrazione non è, di per sé, assolutamente incompatibile con il diritto all'erogazione dell'indennità di c.i.g.*

L'INPS apre alla possibilità di cumulare, parzialmente o totalmente il trattamento di cassa integrazione guadagni con i compensi relativi ad una attività di lavoro subordinato o autonomo intrapresa dal lavoratore "cassa-integrato".

Cambiando il precedente orientamento, con la circolare n.107 del 5 agosto 2010 l'Istituto previdenziale ammette che lo svolgimento di una attività lavorativa durante il periodo di cassa integrazione non è, di per sé, assolutamente incompatibile con il diritto all'erogazione dell'indennità di c.i.g.

Vi sono casi in cui la compatibilità è totale. E' il caso di una prestazione di lavoro accessorio di tipo occasionale, quando i voucher percepiti non superano i 3.000 euro annui, al netto della trattenuta previdenziale. In questo caso, il lavoratore non è nemmeno obbligato a dare la comunicazione preventiva all'Istituto dell'attività che intende svolgere.

La comunicazione rimane, invece, obbligatoria, in tutti gli altri casi, anche se vi potrebbe essere la possibilità di cumulo, totale o parziale. Il cumulo è totale quando la nuova attività è prestata con

modalità che sarebbe stata compatibile anche con il rapporto di lavoro sospeso, come in caso di parttime, orizzontale o verticale. In questo caso, inoltre, l'integrazione salariale è rapportata all'orario ridotto nel rapporto di lavoro che ha dato luogo all'integrazione stessa. Nulla vieta, quindi, che nelle ore o nei periodi che sarebbero stati comunque a disposizione del lavoratore, egli intrattenga un altro rapporto di lavoro della stessa natura.

A dire il vero, l'INPS va oltre e precisa che la totale compatibilità potrebbe verificarsi anche tra un rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno ed uno a tempo parziale, come può accadere nella realtà lavorativa, a condizione però che le prestazioni siano cumulativamente svolte nel rispetto dell'orario massimo settimanale, concetto questo che richiederebbe ben altro approfondimento.

Quando, invece, vi sia una sovrapposizione fra l'orario di lavoro che avrebbe dovuto svolgersi se l'attività non fosse stata sospesa, e quello della nuova attività svolta dal lavoratore in cassa integrazione, si verifica l'incompatibilità, parziale, che si traduce, con una minore erogazione da parte dell'INPS. Questo criterio vale anche in caso di stipula di un contratto a termine. Se la retribuzione percepita è inferiore all'importo del trattamento di c.i.g., il lavoratore avrà diritto alla differenza.

L'incompatibilità è, invece, totale, qualora il lavoratore stipuli un nuovo contratto di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato, in sostituzione di quello che dava titolo all'integrazione. Se il lavoratore intraprende, invece, una nuova attività di lavoro autonomo, non rileva che il rapporto di lavoro sospeso fosse a tempo pieno o parziale. Spetta al lavoratore interessato dimostrare l'effettivo guadagno che l'attività ha prodotto nell'arco temporale interessato dalla sospensione del rapporto di lavoro subordinato. Se non è possibile documentare preventivamente quanto sarà il guadagno ed in che periodo sarà distribuito, l'erogazione delle integrazioni verrà sospesa a partire dalla presentazione della comunicazione preventiva, che il lavoratore deve obbligatoriamente rendere. Solo a seguito della prova documentale del reddito percepito e del riferimento temporale, l'INPS provvederà ad erogare l'eventuale differenza, rispetto all'integrazione salariale che sarebbe spettata.

Al lavoro autonomo sono parificate le somme percepite a seguito di incarichi pubblici elettivi o di servizio onorario con la pubblica amministrazione. I periodi di lavoro influiscono anche sull'accredito figurativo dei periodi di cassa integrazione guadagni, ogni qualvolta detti periodi si sovrappongono l'INPS terrà conto della contribuzione obbligatoria relativa alla nuova attività prestata, anche se versata in una gestione previdenziale diversa.

## POLIZZE INCENDIO

Carlo Giuro

*Nel perimetro dei rischi aziendali per cui prevedere specifica copertura, considerandone l'elevato livello di pericolosità, vi è sicuramente il rischio incendio. Quali sono le caratteristiche delle soluzioni assicurative presenti sul mercato per evitare che la propria attività vada "in fumo"?*

### Cosa copre

La polizza contro gli incendi copre, nella garanzia base, i danni "materiali e diretti" provocati da una serie di eventi il principale dei quali è rappresentato dall'incendio inteso nella definizione classica come "combustione con fiamma di beni materiali, posti al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi".

Sono poi parificati ai danni prodotti dall'incendio e quindi protetti con la stessa copertura, i danni arrecati alle cose assicurate da azione del fulmine, esplosione e scoppio non causati da ordigni esplosivi e caduta di aeromobili, loro parti e cose trasportate.

Si prevede inoltre la copertura di danni causati alle cose assicurate da sviluppo di fumo, gas e vapori, da mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica; da mancato funzionamento di apparecchiature elettriche, di impianti di riscaldamento o di condizionamento, da colaggio o fuoriuscita di liquidi, purché conseguenti agli eventi sopracitati che abbiano colpito le cose assicurate oppure cose poste nell'ambito di 20 metri di esse.

Si ricomprendono nella copertura poi anche i danni derivanti guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'autorità allo scopo di impedire o arrestare l'incendio. Possono poi prevedersi, in aggiunta alla garanzia base, pattuizioni speciali per modellare ad personam o meglio ad aziendam, la polizza.

Casi esemplificativi di specifiche coperture aggiuntive potrebbero essere la autocombustione, l'urto veicoli, la garanzia fumo, la dispersione liquidi, il fenomeno elettrico, la garanzia merci in refrigerazione, quella per danni materiali e diretti provocati da eventi atmosferici (uragano, bufera, tempesta, tromba d'aria e grandine), sovraccarico di neve. Va evidenziato in ogni modo come la previsione di pattuizioni speciali possa comunque essere "limitata" con l'inserimento di franchigie o scoperti a carico dell'assicurato che variano da compagnia a compagnia.

### **Le forme assicurative**

La copertura assicurativa contro gli incendi è nella generalità dei casi prestata nella forma a valore intero, intendendosi per tale quella in cui le somme assicurate debbono corrispondere al valore reale che verrà determinato al momento di un eventuale sinistro dei beni che si è voluto coprire con questa garanzia.

Qualora questa corrispondenza venga a mancare per qualsiasi causa e verificatosi un sinistro le somme assicurate risultino inferiori a tale valore l'assicuratore resta obbligato a pagare, rispetto al danno effettivo, un indennizzo ridotto nella stessa proporzione esistente tra le somme assicurate e il valore dei beni al momento del sinistro (regola proporzionale di cui all'art. 1907 cc).

E' comunque diffusa la prassi per cui le compagnie inseriscono nelle garanzie prestate la condizione particolare denominata deroga alla proporzionale con la quale la società assicuratrice rinuncia ad applicare la regola proporzionale per quelle partite singolarmente considerate la cui somma assicurata maggiorata di una percentuale determinata preventivamente (normalmente il 10%) sia pari o superiore al valore risultante al momento del sinistro.

La polizza incendi è in genere "a rischi nominati", con la indicazione specifica dei singoli eventi assicurati in contratto, sono in progressiva diffusione però anche le tipologie denominate come "all risks incendio" in cui sono garantiti "tutti i rischi" non esclusi.

### **Le esclusioni**

Le condizioni contrattuali adottate dal mercato assicurativo prevedono in genere una serie di esclusioni che è opportuno identificare e conoscere. L'"ombrello protettivo" non opera normalmente in caso di danni verificatisi in occasione di eventi bellici, tumulti popolari, sommosse, atti di terrorismo o in occasione di esplosione o radiazioni nucleari. Altresì escluse sono poi le conseguenze di eventi catastrofici quali terremoti, eruzioni vulcaniche o inondazioni.

Particolare diligenza va prestata ancora nella custodia delle cose assicurate dal momento che la copertura assicurativa non opera nel caso di danni subiti a seguito di smarrimento o furto; identico ragionamento va condotto per la manutenzione, essendo esclusi i danni alle macchine o agli impianti nei quali si è verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto dei materiali; ancora non risarciti sono i danni subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata o anomala produzione o distribuzione del freddo e di fuoriuscita del fluido frigorifero anche se conseguenti a eventi per i quali è prestata l'assicurazione.

Va prestata allora grande attenzione nel momento della stipula della polizza essendo l'assicurato responsabile delle dichiarazioni sottoscritte (a titolo esemplificativo si citano l'assenza di sinistri nel periodo antecedente la sottoscrizione del contratto assicurativo o la struttura del fabbricato). In particolare è opportuno leggere e decodificare le clausole prestampate richiedendo eventualmente alla compagnia ulteriori approfondimenti e precisazioni.

### **Il risarcimento**

L'assicurato ha l'obbligo di avvertire l'impresa di quanto accaduto entro 3 giorni da quando ne sia venuto a conoscenza (art. 1913 cc). Viene poi in genere previsto dalle condizioni di assicurazione che l'assicurato, entro i 5 giorni successivi, inoltri denuncia all'Autorità giudiziaria precisando la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno; copia della denuncia va trasmessa alla compagnia insieme ad un inventario di tutte le cose assicurate che esistevano al momento del sinistro con l'indicazione del valore e dei danni subiti.

Per danni subiti a fabbricati la valutazione per l'indennizzo discende dal "combinato disposto" della stima del costo di una "ricostruzione a nuovo" (non viene comunque considerato il valore dell'area) nonché del valore del fabbricato al momento dell'incendio; dal valore stimato verrà detratto quello che si è salvato dalle fiamme.

Per le cose mobili si valuta il valore effettivo al momento dell'incendio. La copertura danni indiretti: va anche evidenziato come siano esclusi dalla copertura i danni indiretti, intendendosi per tali quelli non riguardanti la materialità delle cose assicurate. Rimane quindi a carico dell'imprenditore una area di aleatorietà ampia. Esempio pratico può configurarsi nella mancata produzione e vendita relativa al periodo in cui l'impianto rimane inattivo per essere riparato.

Può essere utile valutare la possibilità allora di attivare una estensione della protezione assicurativa. Sul mercato si sono diffuse al riguardo specifiche soluzioni tra cui va evidenziata la "indennità aggiuntiva a percentuale" (in genere con un cap del 20 per cento) che forfettizza il risarcimento di generici danni indiretti.

Altra tipologia è poi quella della copertura delle maggiori spese sostenute per il proseguimento dell'attività fino all'importo massimo stabilito in polizza. Per una copertura più ampia si sono però introdotte nel nostro mercato, sulla base di esperienze estere più avanzate, specifiche polizze.

La prima è quella per dir così "classica" con cui l'azienda assicura una somma corrispondente all'importo globale annuo delle spese fisse insopprimibili e dell'utile netto di un intero anno di esercizio. Vi è poi la polizza ad unità di produzione con cui si stabilisce contrattualmente il valore di risarcimento da attribuire ad ogni unità di produzione che non è stata realizzata in conseguenza del sinistro. Vi è poi la polizza a diaria in cui si definisce per ogni giorno di inattività un indennizzo risarcitorio che non può però superare 1/360 dell'importo globale delle spese fisse insopprimibili e dell'utile netto di esercizio.

## NUOVE REGOLE PER IL TRASFERIMENTO DELLA SEDE SOCIALE ALL'ESTERO

Bruno Pagamici

*Giro di vita sul trasferimento della sede sociale all'estero. Per fronteggiare l'evasione fiscale e per tutelare i creditori in Italia, la manovra correttiva 2010 estende le comunicazioni obbligatorie all'Agenzia delle entrate e alle operazioni straordinarie oltre frontiera (fusioni, scissioni, conferimenti, ecc.).*

Il trasferimento della sede sociale all'estero, talvolta, è strumentale al conseguimento di indebiti risparmi di imposta, mediante la sottrazione di base imponibile a beneficio di ordinamenti caratterizzati da sistemi fiscali maggiormente accondiscendenti.

Al fine di ridurre il ricorso a pratiche di evasione fiscale, il comma 4 dell'art. 1 del DL 25 marzo 2010, n. 40 (convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 maggio 2010, n. 73) ha disposto che, per le delibere assembleari approvate a decorrere dal 1° maggio 2010, nei casi di trasferimento all'estero della sede sociale, i soggetti interessati debbano notificare tale modifica esclusivamente tramite la Comunicazione unica di cui all'art. 9 del decreto-legge n. 7 del 2007.

Tale obbligo è stato esteso dal legislatore anche a **tutte le operazioni straordinarie, quali i conferimenti d'azienda, le fusioni e le scissioni societarie**. In virtù del combinato disposto tra il comma in esame e la disciplina relativa alla Comunicazione unica, l'Agenzia delle entrate, l'INPS e l'INAIL riceveranno una **duplice comunicazione** - una dal contribuente e una dalla Camera di commercio - concernente la medesima delibera assembleare di modifica dello statuto per trasferimento della sede sociale all'estero. Tale disposizione si propone di **fronteggiare le pratiche di evasione fiscale internazionale** attuate mediante il trasferimento di sede all'estero da parte delle società italiane.

Tale operazione, infatti, è talvolta strumentale al conseguimento di indebiti risparmi di imposta, mediante la sottrazione di base imponibile a beneficio di ordinamenti caratterizzati da sistemi fiscali maggiormente accondiscendenti.

La conoscenza immediata, da parte dell'Agenzia delle entrate, del trasferimento all'estero della sede sociale è diretta a consentire maggiori verifiche fiscali in merito all'applicazione dell'art. 166 del TUIR. Tale disposizione, infatti, prevede che il trasferimento della sede all'estero determina, ai fini fiscali, il realizzo di plusvalenze, soggette ad imposte sui redditi, per un ammontare corrispondente al valore normale dell'azienda commerciale trasferita. Nel caso in cui la stessa, o parte di essa, confluisca in una stabile organizzazione in Italia, l'eventuale plusvalenza si considera realizzata nel momento in cui i componenti siano distolti dalla stabile organizzazione.

Dal punto di vista civilistico il trasferimento di sede all'estero è disciplinato dal Codice civile in maniera molto succinta nell'art. 2369. Sul fenomeno del trasferimento della sede all'estero "fittizio o fraudolento" si è pronunciata diverse volte la Corte di Cassazione.

In una recente sentenza, le sezioni Unite civili della Suprema Corte di Cassazione (sentenza 9 aprile 2010, n. 8426) hanno ribadito che spetta al giudice italiano decidere sul fallimento della società trasferita all'estero al solo scopo di evadere le imposte. Con la sentenza è stato respinto il ricorso di un imprenditore la cui società era stata dichiarata fallita in Italia nonostante avesse la sede in Romania. I giudici avevano, infatti, rilevato, in fase istruttoria, che tale trasferimento era fittizio in quanto determinato da ragioni esclusivamente fiscali.

Lo stesso ricorrente, in sede di interpello, aveva riconosciuto che le cessioni di quote e le nomine degli amministratori erano false e che gli amministratori stranieri coinvolti erano dei prestanome ai quali erano state corrisposte delle somme per sottoscrivere gli atti.

Sulla base di tali considerazioni, pertanto, i giudici di legittimità hanno ritenuto che il centro degli interessi e l'attività di impresa della società fossero da considerare in Italia e, di conseguenza, la giurisdizione sul fallimento della stessa non poteva che spettare al giudice italiano. La Suprema Corte, nella propria decisione, ha, quindi, confermato la competenza del giudice italiano nella ipotesi in cui il passaggio all'estero sia determinato solamente da ragioni fiscali. La Suprema Corte ha ribadito un principio già espresso dalle medesime Sezioni in diverse sentenze, tra le quali si segnala la sentenza n. 25038 del 13 ottobre 2008.

Con tale sentenza la Cassazione è intervenuta per stabilire la reale natura e la reale finalità di un trasferimento di sede all'estero da parte dell'imprenditore in stato di insolvenza e ha affermato che in mancanza di un'effettiva attività imprenditoriale svolta dalla società trasferitasi all'estero (e dunque in presenza di un trasferimento soltanto fittizio) permane la competenza giurisdizionale del giudice italiano.

La Cassazione ha quindi concluso che la società che contestava la giurisdizione del giudice italiano «*risulta essersi allontanata dall'Italia al solo fine di sottrarsi alle proprie responsabilità patrimoniali, da tempo accertate, da tempo quantificate, da tempo contestate, da tempo richieste dal creditore istante per la dichiarazione di fallimento. Essa soggiace, pertanto, alla giurisdizione del giudice italiano*».

## PIANO DI SICUREZZA, PER LE OMISSIONI COLPEVOLE IL DATORE DI LAVORO

Alessio Scarcella

*La mancata indicazione nel PSC (piano di sicurezza) dei rischi connessi al montaggio dei parapetti nonché l'assoluta mancanza di quelle specifiche misure di sicurezza indicate per la tipologia del lavoro da svolgere costituiscono evidenti profili di colpa ascrivibili al datore di lavoro dell'impresa esecutrice; il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l'evento non è interrotto da eventuali disposizioni erroneamente impartite dal preposto al lavoratore infortunatosi ed agli altri operai addetti, rappresentando l'ordine del preposto lo sviluppo consequenziale dell'originaria condotta colposa del datore di lavoro.*

### Il fatto

La vicenda processuale esaminata dalla Suprema Corte vedeva imputati il datore di lavoro di un'impresa esecutrice dei lavori di costruzione di tre palazzine, impresa di cui era dipendente il lavoratore infortunatosi, nonché l'assistente di cantiere - preposto, nominato per affiancare il direttore tecnico ed il capocantiere, in quel momento assenti.

L'infortunio, in particolare, si era verificato mentre il lavoratore, unitamente ad altri colleghi, era intento a fissare un parapetto costituito da prefabbricato in cemento armato, al poggolo del secondo piano di una delle erigende palazzine; questi si trovava sul piano di calpestio del ponteggio allestito all'esterno del poggolo mentre gli altri operai lavoravano su quest'ultimo.

Al fine di consentire il passaggio e la posa in opera del parapetto, su indicazione del preposto, i colleghi dell'infortunato provvedevano a rimuovere tutte le protezioni prima installate (parapetti, tavole fermapiè, correnti intermedi e cavalletti); nell'eseguire le operazioni di fissaggio, il parapetto del balcone si era improvvisamente spostato verso l'esterno, così spingendo anche il lavoratore, ma, non essendovi più alcuna protezione laterale, quest'ultimo, privo di cintura di sicurezza, cadeva dal

ponteggio, precipitando al suolo da un'altezza di circa 6 metri riportando lesioni gravissime con impedimento permanente dell'organo della deambulazione.

Veniva, quindi, contestata ad entrambi gli imputati la violazione dell'art. 590 c.p. (lesioni personali colpose) in cooperazione tra loro (art. 113 c.p.) per violazione dell'art. 2087 c.c. e inosservanza delle norme antinfortunistiche (artt. 24 e 10 d.P.R. n. 164/1956).

### Il giudizio di merito

In sede di merito, entrambi gli imputati venivano condannati, anche per gli aspetti risarcitori civilistici, riscontrandosi a carico del preposto, la condotta colposa concorrente consistita nell'aver colposamente impartito le disposizioni relative alla posa in opera del parapetto (in particolare, l'ordine di rimozione del ponteggio) così determinando le condizioni di pericolo per il lavoratore, poi infortunatosi, rimasto senza protezioni verso il vuoto e privo di cintura di sicurezza il cui uso non gli era stato imposto.

Quanto al datore di lavoro, questi, garante della sicurezza dei propri dipendenti:

- non aveva previsto nel PSC l'installazione di un parapetto prefabbricato in cemento armato che, comportando necessariamente la rimozione della parte superiore del ponteggio, aveva reso quest'ultimo, privo dei parapetti, assolutamente inadeguato a salvaguardare l'incolumità dei lavoratori, esponendoli al rischio di caduta, poi concretizzatosi;
- la mancata previsione dei rischi connessi all'installazione dei parapetti prefabbricati, il cui montaggio poneva in crisi il sistema di sicurezza realizzato con la predisposizione del solito ponteggio fisso, e l'omessa prescrizione di misure di sicurezza idonee a prevenire il rischio di caduta dall'alto, ovviabile con l'uso di una cesta applicata al braccio mobile di una macchina operatrice, costituivano profili di colpa addebitabili al d.d.l.;
- l'ordine, impartito dal preposto, di togliere parte del ponteggio non costituiva causa sopravvenuta da sola sufficiente a determinare l'evento, rappresentano detto ordine lo sviluppo consequenziale dell'originaria omissione del datore di lavoro.

### Il ricorso

Proponeva ricorso il solo datore di lavoro, riproponendo le censure alla sentenza d'appello fondate sulla sua addebitabilità esclusiva al preposto della responsabilità per l'infortunio occorso, in quanto l'ordine colposamente impartito di rimuovere parzialmente il ponteggio, interrompeva il nesso causale tra la condotta colposa contestata al d.d.l. (mancata previsione nel PSC dei rischi connessi al montaggio dei parapetti e mancanza assoluta di misure di sicurezza specifiche rispetto al lavoro da svolgere).

### La decisione

La Corte di cassazione, nel rigettare il ricorso, ha affermato i principi di diritto in precedenza indicati con ineccepibile percorso argomentativo.

Quanto al primo, la Corte ha confermato la prospettazione accusatoria sottolineando come la mancata indicazione nel PSC (piano di sicurezza) dei rischi connessi al montaggio dei parapetti nonché l'assoluta mancanza di quelle specifiche misure di sicurezza indicate per la tipologia del lavoro da svolgere costituiscono evidenti profili di colpa ascrivibili al datore di lavoro dell'impresa esecutrice.

Quanto al secondo, la Corte ha convincentemente ribadito il principio, applicandolo anche alla materia degli infortuni sul lavoro, secondo cui il nesso di causalità tra la condotta colposa del datore di lavoro e l'evento non è interrotto da eventuali disposizioni erroneamente impartite dal preposto al lavoratore infortunatosi ed agli altri operai addetti, rappresentando l'ordine del preposto lo sviluppo consequenziale dell'originaria condotta colposa del datore di lavoro.

In questo senso, la decisione della Corte si richiama ad una giurisprudenza che, seppur datata, è oggi attualissima se applicata al tema dei rapporti tra d.d.l. e suoi collaboratori. Ed infatti, deve essere ribadito anche nella materia degli infortuni sul lavoro che il nesso di causalità, in presenza di concorso di cause (art. 41 c.p.), non resta escluso dal fatto volontario altrui, cioè quando l'evento è dovuto anche all'imprudenza di un terzo o dello stesso offeso, poiché il fatto umano, involontario o volontario, realizza anch'esso un fattore causale, al pari degli altri fattori accidentali o naturali (Cass. pen., sez. IV, 26 maggio 1986, n. 4287, O., in Ced Cass. 172820; Cass. pen., sez. IV, 9 marzo 1989, n. 3603, S., in Ced Cass. 180738).

Ne discende, pertanto, che anche nel caso in cui il preposto ponga in essere una condotta colposa che si pone, rispetto all'infortunio, in rapporto concausale, tale condotta non può escludere la responsabilità

penale del datore di lavoro ove sia addebitabile a quest'ultimo una condotta colposa originaria, in quanto la condotta del preposto ne rappresenta uno sviluppo consequenziale.

STUDIO RUSSO

## FOCUS

### COSTI INDEDUCIBILI PER IL MANCATO RISPETTO DEL PRINCIPIO DELL'INERENZA

Fabio Bonicalzi

Ai sensi dell'art. 109, comma 5 del D.P.R. n.917/1986 le spese e gli altri componenti negativi diversi dagli interessi passivi, (tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale) sono deducibili se e nella misura in cui si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che :

- concorrono a formare il reddito
- che non vi concorrono in quanto esclusi.

Deducibili sono sicuramente anche gli oneri non sono collegati in maniera diretta ed immediata agli elementi positivi. Al proposito è sufficiente che esista un legame fra il componente negativo da dedurre e l'attività che genera ricavi imponibili.

Tale collegamento può essere di due tipi:

- un rapporto di causa - effetto oppure,
- un nesso funzionale fra il costo e l'oggetto dell'impresa.

Il concetto relativo all'inerenza non dipende dai ricavi che un'impresa può conseguire, ma è piuttosto connesso all'attività che viene esercitata. Infatti, sono considerati deducibili anche quei costi ed oneri che vengono sostenuti in ottica futura: ad esempio le spese promozionali e tutte quelle che potranno generare ricavi con tempistica successiva.

Per potersi esprimere sulla deducibilità di un costo riguardo il presupposto dell'inerenza si deve tenere quindi conto di:

- natura del bene o del servizio;
- rapporto del bene o servizio con l'attività d'impresa.

Si ricorda che, bisogna sempre verificare quella che era la finalità perseguita al momento di sostenimento della spesa, facendo riferimento a tutte le attività tipiche dell'impresa stessa e non solo, *ex post*, ai risultati reddituali; questo è quanto viene affermato dall'Agenzia delle Entrate nella R.M. n.158/E del 20/10/1998, e nella C.M. n.30/9/944 del 07/07/1983.

#### Osservanza del principio

Il collegamento fra il costo sostenuto e l'attività esercitata deve essere misurato nell'ottica della sussistenza del rapporto di causa-effetto, oppure del collegamento funzionale fra il costo e l'attività dell'impresa.

Nel caso di accertamento, e naturalmente al momento di decidere la deducibilità di un costo, viene effettuata una **valutazione di diritto**. La decisione viene basata sull'esame di concreti elementi di fatto.

Si possono configurare due situazioni:

- a) **esiste sempre un collegamento** riguardo quei costi che, in base alla loro natura, risultano sostenuti **solo per finalità aziendali**. Questi costi sono ad esempio costituiti dall'acquisto di materie prime, macchinari, oppure attrezzature etc. Non è praticamente mai necessaria la verifica dell'inerenza;
- b) sono invece necessarie delle **verifiche** riguardo quelle spese che oggettivamente possono produrre utilità **non solo riferibili** al semplice contesto aziendale. Si tratta ad esempio delle spese di viaggio, ristorazione, e altre prestazioni di servizio utili anche nella sfera personale dell'imprenditore, degli amministratori o dei soci. In questi casi è necessario verificare la sussistenza del criterio dell'inerenza.

#### Verifica della sussistenza del requisito

E' necessario effettuare un riscontro di natura oggettiva volto ad accertare che la **spesa documentata e dichiarata** dall'imprenditore, sia quella effettiva.

L'indagine può utilizzare e valorizzare anche gli elementi di fatto, poiché finalizzata ad accertare il collegamento fra costo sostenuto e finalità aziendale.

Da un punto di vista materiale servono quindi **elementi certi e precisi**.

Occorre un esame di merito di:

- **finalità originarie** poste alla base del sostenimento della spesa;
- **concreto utilizzo** del bene o servizio acquistato.

**Possono rivelarsi utili tutte le circostanze di fatto rinvenibili**. Non ci sarà deducibilità quando venga provato che le ragioni del sostenimento del costo non abbiano finalità aziendali: importante sarà valutare anche la **concreta destinazione** del bene stesso.

### Acquisizione di elementi utili all'indagine

Elementi utili andranno reperiti nelle situazioni concrete di incertezza in cui:

- il **collegamento** funzionale tra la spesa sostenuta e l'attività non sia evidente o connaturato alla natura della spesa;
- i **documenti fiscali** abbiano indicazioni generiche, di modo che non si possa stabilire se si tratti di una componente negativa di reddito effettivamente correlato all'attività d'impresa.

Il riscontro riguarderà tutti gli elementi:

- **di fatto o**
- **documentali**
- utili a dimostrare, in maniera certa e precisa, il collegamento funzionale fra il costo e l'attività.

### Elementi non sufficienti:

- iscrizione del costo nel **conto economico**;
- esistenza di **fattura** comprovante l'acquisto;
- annotazione in contabilità.

Infatti, il fatto che esista una regolare contabilità:

- impedisce il ricorso all'accertamento induttivo;
- non impedisce all'ufficio un esame analitico del reddito d'impresa, e degli elementi che hanno concorso a formarlo (sebbene regolarmente contabilizzati ed esposti in dichiarazione dei redditi).

### Requisiti della documentazione

L'Agenzia delle Entrate, nella R.M. n.2/1739 del 10/10/1975, ha stabilito che per avere corretta deducibilità dei costi, c'è bisogno che sia verificato il **requisito della certezza**. A tal proposito è necessario poter produrre all'occorrenza documentazione idonea, poiché la registrazione da sola costituisce un atto formale. E' nella documentazione che si trova o meno la conferma dell'avvenuta operazione: la documentazione, deve essere:

- **ordinatamente conservata**;
- **per ciascun affare**;
- **in originale**.

Verranno presi in esame:

- **contratti**;
- **conferimenti d'incarico**;
- **corrispondenza**;
- ogni altra **documentazione** comprovante in maniera oggettiva il rapporto;
- le **risultanze materiali** della realizzazione del servizio.

Se gli elementi non fossero disponibili oppure non sufficientemente dimostrativi, il costo sostenuto può essere fiscalmente **disconosciuto**, con la motivazione della **mancata o insufficiente documentazione della sussistenza dell'inerenza**.

Se la deducibilità di certe componenti di costo non è adeguatamente documentata, l'**onere della prova** dei requisiti di inerenza e dell'imputazione ad attività produttive di ricavi **grava sul contribuente** stesso che ha dedotto il costo o componente negativo di reddito.

Come **contenuto della documentazione** (C.M. n.20/9/613 del 16/06/1984) possiamo elencare:

- **elementi atti a individuare i soggetti** tra cui è intercorsa l'operazione (ditta, denominazione, residenza, nome e cognome);
- **natura, qualità e quantità** dei beni e dei servizi oggetto dell'operazione;
- **corrispettivi**;
- **data dell'operazione**.

### Dati documentali o fattuali non sufficienti ai fini dell'inerenza

Se gli elementi a disposizione relativi alla spesa o alla sua destinazione non risultano sufficienti a formulare un preciso giudizio su:

- **effettivo impiego** dei beni o servizi;
- sulle **finalità afferenti** il sostenimento del costo,

è possibile chiamare in causa aspetti non esclusivamente riferibili alla natura della spesa e al bene o servizio acquistato, ma relativi alle **caratteristiche generali** dell'impresa.

Ad esempio gli elementi che si riportano di seguito risultano comunque utili per valutare in che modo i beni o servizi acquistati siano serviti effettivamente per finalità aziendali:

- dimensioni dell'azienda;
- condizioni del mercato in cui opera l'azienda;
- natura dei prodotti commercializzati;
- dinamiche della domanda del mercato;
- tipologia della clientela;
- condizioni che normalmente caratterizzano l'offerta.

Se vengono effettuate delle riprese a tassazione in base ai parametri sopra riportati, esse devono essere supportate da una pluralità di parametri **oggettivi e consistenti**.

Infatti, la deducibilità dei costi è condizionata dal modo in cui il costo stesso si riferisca all'attività o all'oggetto dell'impresa: è possibile anche un **disconoscimento solo parziale**, della deducibilità di un onere. Ciò significa che l'inerenza deve essere valutata avendo sempre riguardo anche all'**aspetto quantitativo**.

#### Criterio della congruità dei costi rispetto ai ricavi

L'Agenzia delle Entrate, in base a quanto affermato dalla R.M. n.9/121 del 08/04/1980, e dalla C.M. n.20/9/613 del 16/06/1984, ha più volte esplicitamente riconosciuto, riferendosi a particolari tipi di costi ed oneri, la possibilità di **subordinare la deducibilità** alla verifica del requisito della **congruità rispetto**:

- ai ricavi o
- alla natura dei beni acquistati o delle prestazioni ricevute.

L'Amministrazione Finanziaria ha facoltà di:

- valutare la congruità dei costi e dei ricavi esposti in bilancio e nelle dichiarazioni
- e di effettuare la rettifica delle dichiarazioni,

anche se:

- non ricorrono irregolarità nella tenuta delle scritture contabili o
- non ricorrono vizi degli atti giuridici compiuti nell'esercizio dell'impresa.

Ne consegue la negazione della deducibilità totale o parziale, di un costo ritenuto **insussistente o sproporzionato**; in sostanza gli Uffici finanziari non sono vincolati ai valori o corrispettivi indicati in delibere sociali o contratti.

#### Mancanza di congruità

La mancanza del criterio della congruità porta ad una ripresa a tassazione dei costi sostenuti. Il parziale recupero fiscale di un costo per non congruità può avvenire:

- in base a riscontri **documentali e fattuali**, precisi e comprovanti la **destinazione (parzialmente) extraimprenditoriale** del bene o del servizio;
- in base a un **confronto dell'entità della spesa** con parametri presi a riferimento, di natura oggettiva.

La motivazione del disconoscimento della quota di costo considerata non congrua viene adeguatamente argomentata: devono risultare dei **gravi, precisi e concordanti elementi di prova** che siano sintomatici di una (parziale) destinazione extraimprenditoriale, risultante dai parametri di riferimento adottati.